

Circolare Speciale **52/2023** Aggiornamento mensile pagine: 9

Aggiornamento mensile Giugno 2023

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Superbonus 2023

Versamento diritti al registro dei pegni non possessori
Trattamento fiscale delle criptoattività
Deduzioni forfetarie autotrasportatori
Remissione in bonis per i bonus energetici
Ravvedimento speciale e imposta sugli intrattenimenti
Oneri deducibili e detraibili in dichiarazione
Assegnazione agevolata beni ai soci e codici tributo
Codice tributo per ZFU sisma 2016
Codici tributo per imposte sostitutive da OICR
Codici tributo per inadempimenti convenzionali
Comunicazione contribuente - Agenzia Entrate
Bonus registratori di cassa telematici
Rideterminazione valore terreni, partecipazioni, OICR
Codici tributo per imposta su riserve di utili
Cessione bonus energetici
Tassa piatta incrementale
Versamento imposta di bollo sui contratti pubblici
Regime lavoratori sportivi impatriati
Proroga bonus energia
Incentivo al posticipo del pensionamento
Esonero per assunzione di donne lavoratrici
Ammortizzatore unico per i territori alluvionati
Indennità una tantum per lavoratori autonomi alluvionati
Decreto Omnibus
Decreto Lavoro

Superbonus 2023

[Circ. Ag. Entrate 13.06.2023, n. 13/E](#)

- Il D.L. 176/2022, la L. 197/2022 e il D.L. 11/2023 hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, commentate dall'Agenzia con la circolare 13/2023

Versamento diritti al registro dei pegni non possessori

[Ris. Ag. Entrate 14.06.2023, n. 26/E](#)

- Il D.L. 59/2016 ha introdotto nell'ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all'esercizio dell'impresa. Presso l'Agenzia delle Entrate è stato costituito un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
- I versamenti insufficienti e i mancati addebiti possono essere regolarizzati effettuando tramite modello F24 il pagamento delle somme dovute, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20.02.2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate). Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è stato istituito il codice tributo "1572" denominato "Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione".
- Con [comunicato del 14.06.2023](#) l'Agenzia informa che dal 15.06.2023 è disponibile il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio. Tramite la nuova applicazione, le domande di pegno - con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all'atto costitutivo - potranno essere compilate direttamente online all'interno dell'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. Il servizio sarà gestito a livello nazionale da un ufficio dedicato, diretto da un Conservatore e incardinato nell'Ufficio provinciale-territorio di Roma.

Trattamento fiscale delle cryptoattività

[Comunicato Ag. Entrate 15.06.2023](#)

- Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la [bozza di circolare](#) con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle crypto-attività, in seguito alle modifiche introdotte dall'ultima legge di Bilancio. In particolare, nel documento è illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla Legge n. 197/2022 e le nuove regole applicabili dal 1.01.2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività.
- Con [risoluzione 26.06.2026, n. 36](#) sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di crypto-attività previste dalla L. 197/2022.

Deduzioni forfetarie autotrasportatori

[Comunicato Mef 16.06.2023](#)

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2022.
- Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, c. 5, primo periodo, del Tuir) deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo

RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

- I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Remissione in bonis per i bonus energetici

[Ris. Ag. Entrate 19.06.2023, n. 27/E](#)

- Con la risoluzione n. 27/E del 19.06.2023 è stata estesa l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l'acquisto di prodotti energetici.
- Pertanto, coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16.03.2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo "8114". Invece, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. In ogni caso, i crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Ravvedimento speciale e imposta sugli intrattenimenti

[Ris. Ag. Entrate 19.06.2023, n. 28/E](#)

- Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 1, cc. da 153 a 159, della L. 197/2022) e con la regolarizzazione delle irregolarità formali (cc. da 166 a 173 del medesimo articolo).
- L'ambito applicativo non riguarda le sole violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, ma tutte quelle che possono costituire oggetto di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e che riguardano tributi/imposte con una dichiarazione di riferimento, regolarmente presentata (salvo che non sia previsto uno specifico esonero da tale adempimento), per il periodo d'imposta in cui sono state commesse.
- Restano quindi esclusi tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti ("ISI"), privi di una simile dichiarazione, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario in base all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
- Discorso diverso deve farsi per l'imposta sul valore aggiunto. Non solo l'imposta sul valore aggiunto ha, in generale, una propria dichiarazione annuale di riferimento, ma nel caso degli intrattenimenti, anche laddove trovi applicazione il regime naturale che esonera dalla presentazione, la stessa può e deve (per le operazioni non soggette all'imposta sugli intrattenimenti) comunque essere presentata.
- Nel caso esaminato dall'Agenzia, rilevato anche che, per gli anni dal 2017 al 2019, l'istante ha presentato la relativa dichiarazione IVA, in riferimento a tale imposta ed alle connesse violazioni, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 1, cc. 174 e seguenti della L. 197/2022, non può negarsi l'accesso all'istituto del ravvedimento speciale.

Oneri deducibili e detraibili in dichiarazione

[Circ. Ag. Entrate 19.06.2023, n. 14/E](#)

[Circ. Ag. Entrate 19.06.2023, n. 15/E](#)

[Circ. Ag. Entrate 26.06.2023, n. 17/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre circolari che costituiscono una trattazione sistematica delle disposizioni

normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Assegnazione agevolata beni ai soci e codici tributo

[Ris. Ag. Entrate 22.06.2023, n. 30/E](#)

- La L. 197/2022 ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l'assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
- Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive sono ridenominati i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E/2016:
 - "1836" denominato "Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – art. 1, cc. da 100 a 105, della legge 29.12.2022, n. 197";
 - "1837" denominato "Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – art. 1, cc. da 100 a 105, della legge 29.12.2022, n. 197".
- Resta fermo l'utilizzo del codice tributo "1127" denominato "Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale.

Codice tributo per ZFU sisma 2016

[Ris. Ag. Entrate 22.06.2023, n. 31/E](#)

- La L. 197/2022 ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24.08.2016. In particolare, è stato prorogato per l'anno 2023 il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi.
- Per consentire l'utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il codice tributo "Z166" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) - art. 1, c. 746 della L. 29.12.2022, n. 197".

Codici tributo per imposte sostitutive da OICR

[Ris. Ag. Entrate 22.06.2023, n. 32/E](#)

- Istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui all'art. 1, cc. da 112 a 114, della L. 197/2022 derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Codici tributo per inadempimenti convenzionali

[Ris. Ag. Entrate 23.06.2023, n. 33/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle penali e degli interessi, per altri inadempimenti convenzionali diversi dall'omesso/ritardato versamento del canone di concessione, nell'ambito del settore dei giochi a distanza, nonché delle somme dovute per le proroghe delle concessioni disposte dalla L. 197/2022.

Comunicazione contribuente - Agenzia Entrate

[Prov. Ag. Entrate 23.06.2023, n. 231840](#)

- Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale i seguenti elementi ed informazioni:
 - comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli Isa, in allegato al modello Redditi, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
 - risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Bonus registratori di cassa telematici

[Prov. Ag. Entrate 23.06.2023, n. 231943](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri. Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal D.L. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. L'importo dell'agevolazione è pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico. Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo. Tra i mezzi di pagamento tracciabili rientrano le carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4.04.2018.
- Con [risoluzione 26.06.2023, n. 35](#) per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il codice tributo "7032" denominato "Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – art. 8 del D.L. 176/2022".

Rideterminazione valore terreni, partecipazioni, OICR

[Circ. Ag. Entrate 26.06.2023, n. 16/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle

partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1.01.2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%.

- Tale possibilità, confermata dalla L. 197/2022, è estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
- Altra novità riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un'imposta sostitutiva nella misura del 14% ("affrancamento").

Codici tributo per imposta su riserve di utili

[Ris. Ag. Entrate 26.06.2023, n. 34/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), dell'imposta sostitutiva sulle riserve di utili di cui all'art. 1, cc. da 87 a 95, della L. 197/2022.

Cessione bonus energetici

[Prov. Ag. Entrate 27.06.2023, n. 237453](#)

- L'art. 4, cc. da 2 a 5, del D.L. 34/2023 riconosce alle imprese alcuni crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel secondo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas.
- Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, l'Agenzia delle Entrate estende le disposizioni attuative del provvedimento del 30.06.2022 agli ulteriori crediti d'imposta, evidenziando la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
- Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta sono state approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 3.04.2023.

Tassa piatta incrementale

[Circ. Ag. Entrate 28.06.2023, n. 18/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15%: chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per quest'anno, sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglie la flat tax applica un'aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
- Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e/o arti e professioni. Nel perimetro della flat tax incrementale vi è anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.
- Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per "trasparenza" e quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli. Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilità di

optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (D.L. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni).

Versamento imposta di bollo sui contratti pubblici

[Prov. Ag. Entrate 28.06.2023, n. 240013](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.
- Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1.07.2023, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
- Con [risoluzione 28.06.2023, n. 37](#) sono stati istituiti i relativi codici tributo.

Regime lavoratori sportivi impatriati

[Ris. Ag. Entrate 30.06.2023, n. 38/E](#)

- Per i lavoratori sportivi, la fruizione del regime speciale è subordinata non solo alle condizioni ordinariamente previste per tutti i lavoratori impatriati ma anche al rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dalle disposizioni contenute ai cc. 5-quater e 5-quinques dell'art. 16 del D.L. 21/2022, in vigore dal 21.05.2022.
- In generale, anche ai fini dell'applicazione del regime speciale è necessario che:
 - i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio;
 - l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Proroga bonus energia

[Notizia Mef 28.06.2023](#)

- E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto energia con le proroghe per il terzo trimestre dell'anno, dal 1.07 al 30.09.2023, delle misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette.
- In particolare, è stata confermata la riduzione dell'Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Prorogati anche l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l'aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano.
- A sostegno delle famiglie meno abbienti, con Isee fino a 15.000 euro, è stato prorogato anche il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas.
- Inoltre, è stata confermata fino al 31.12.2023 la soglia Isee per l'accesso al bonus sociale da parte delle famiglie numerose (con almeno 4 figli) che dal 1.04.2023 è passata da 20.000 a 30.000 euro.

Incentivo al posticipo del pensionamento

[Mess. Inps 28.06.2023, n. 2426](#)

- La legge di bilancio 2023 ha previsto un incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile.
- L'Inps ha precisato che le richieste di posticipo del pensionamento possono essere presentate online attraverso il servizio “Verifica del requisito per l'accesso all'incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)”, disponibile all'interno dell'area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e

Beneficio precoci”.

Esonero per assunzione di donne lavoratrici

[Circ. Inps 23.06.2023, n. 58](#)

- La legge di bilancio 2021 ha riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.
- La legge di bilancio 2023 ha confermato l'esonero anche per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici effettuate dal 1.01 al 31.12.2023. Il limite massimo di importo è stato innalzato a 8.000 euro annui.
- Con circolare 58/2023 l'Istituto fornisce le istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo.

Ammortizzatore unico per i territori alluvionati

[Circ. Inps 8.06.2023, n. 53](#)

- Il D.L. 61/2023 ha introdotto una serie di misure a sostegno di aziende e lavoratori colpiti dalle alluvioni che hanno interessato, a maggio, soprattutto l'Emilia Romagna ma anche Marche e Toscana.
- Tra le misure previste in materia di lavoro è stato introdotto l'ammortizzatore sociale unico, un nuovo strumento di sostegno al reddito a tutela dei:
 - datori di lavoro costretti a sospendere l'attività a causa dall'alluvione;
 - lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, a causa dall'alluvione.
- La circolare Inps 8.06.2023, n. 53 ha dettato le istruzioni operative.

Indennità una tantum per lavoratori autonomi alluvionati

[Circ. Inps 8.06.2023, n. 54](#)

- Il D.L. 61/2023 ha introdotto una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa delle alluvioni che a maggio hanno colpito in particolare l'Emilia Romagna, oltre a Marche e Toscana.
- Tra i destinatari sono individuate le seguenti categorie di lavoratori:
 - collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
 - titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
 - lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.
- La circolare Inps 54/2023 ha fornito le indicazioni su destinatari; requisiti e misura dell'indennità una tantum; modalità di presentazione della domanda. In allegato alla circolare vi è l'elenco dei Comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana coinvolti.

Decreto Omnibus

[D.L. 10.05.2023, n. 51](#)

- Con la conversione in legge del D.L. 51/2023 è ufficializzata la **proroga dei versamenti dichiarativi** per i soggetti Isa. In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di

affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30.06.2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi **entro il 20.07.2023 senza alcuna maggiorazione. I versamenti possono essere effettuati entro il 31.07.2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.** Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 (società di persone: società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), 115 (società tassate per trasparenza) e 116 (società a ristretta base proprietaria tassate per trasparenza) del Tuir.

- Il provvedimento **proroga dal 30.06.2023 al 30.09.2023** il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle **cripto-attività** possedute alla data del 1.01.2023, istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2023, nonché posticipa alla medesima data del 30.09.2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.

Decreto Lavoro

[D.L. 4.05.2023, n. 48](#)

- E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3.07.2023, n. 153 la legge 3.07.2023, n. 85, di conversione del D.L. 48/2023 (decreto Lavoro). Tra i provvedimenti si segnala il taglio di 6 punti percentuali dell'aliquota con-tributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023. E' di 7 punti percentuali il taglio per chi guadagna fino a 25.000 euro.